

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Longo Giuseppe

IL SINDACO
Dott. Lamarucciola Saverio



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
(Provincia di FOGGIA)

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 03/10/2012

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05/10/2012 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Longo Giuseppe

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/10/2012

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Lì, 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Longo Giuseppe

Oggetto: **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di ottobre alle ore 18:00 in Pietramontecorvino e nel Palazzo di Città.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione a cui hanno partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Lamarucciola Saverio	Sindaco	X	
2.	De Matteis Leonardo	Consigliere		X
3.	Papa Antonio	Consigliere	X	
4.	Barrasso Domenico	Consigliere	X	
5.	Zuppa Alfonso Domenico	Consigliere	X	
6.	Iadarola Michele	Consigliere		X
7.	Castellucci Franca	Consigliere	X	
8.	Laurelli Pasquale	Consigliere	X	
9.	Vitacchione Giovanna	Consigliere	X	
10.	Clemente Pasquale	Consigliere		X
11.	Lembo Anna Lisa	Consigliere		X
12.	Santangelo Enzo	Consigliere		X
13.	Forte Giovanni	Consigliere		X

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 7 e assenti sebbene invitati n. 6. Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915, n. 148) i Sigg.ri:.....

Presiede la seduta il Dott. Lamarucciola Saverio, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Longo Giuseppe.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto avendo acquisiti i pareri favorevoli assunti a mente dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pareri art.49 – 1° e 2° comma D. Lgs. 18/08.2000, n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione

SI ESPRIME

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Longo Giuseppe

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE parere favorevole.

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. BARRASSO Pasquale

In riferimento alla proposta di deliberazione il Revisore dei Conti esprime parere favorevole.

Il Revisore dei Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8., della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALiquota di base 0,76 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200,00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che il regolamento in materia **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria;

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplinano in ordine alla determinazione delle aliquote IMU;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 4 del 22.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», con particolare riferimento agli artt. 42 e 48;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli *ex art.* 49 del citato D. L.vo n. 267/00;

Con voti unanimi:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire e fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.O.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	ALiquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	4,00
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
6	Terreni agricoli	Esenti
7	le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.....	4,00
8	gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. – Istituti Autonomi per le Case Popolari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P.....	4,00

3) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, come dal prospetto che segue:

N.O.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta in ragione annua €
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. – Istituti Autonomi per le Case Popolari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P.....	200,00

4) di stabilire, altresì, che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. L.vo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Su proposta del Sindaco/Presidente, la presente deliberazione, con voti unanimi, è dichiarata immediatamente eseguibile.